COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41

Oggetto: **Approvazione del Regolamento Comunale che disciplina il Commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale.**

L'anno **DUEMILASEDICI,** il giorno **VENTI,** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.38**

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **UNICA** convocazione in sessione **ORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MACIUCCHI CLAUDIA	X		SIMEONI ALESSIA	X	
CIANTI SABRINA	X		SFORZINI DARIO	X	
DEL SAVIO COSTANTINO	X		DOMINICI BARBARA	X	
GALLONI LUCA	X		LEDOVI GIULIANA	X	
GAZZELLA ELIO	X		LUCIANI ANDREA	X	
MORICHELLI CHIARA	X		MARCONI MATTEO	X	
SEGUITI GIOVANNA	X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 13
Assenti n. -

Fra gli assenti sono i consiglieri: nessuno.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Sindaco Dott.ssa Claudia Maciucchi;**

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Walter Gaudio;**

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio);
- la legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio e modifiche ed integrazioni);

1) la deliberazione del Consiglio regionale 19 febbraio 2003, n. 139 (Adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche);

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 267/00, stabilisce che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza";

Considerato che il Comune di Trevignano Romano, con la creazione della "Nuova Piazza Mercato", intende dotarsi di un nuovo regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, tipologia mercato settimanale del venerdì;

Dato atto che per il buon funzionamento del mercato che si svolge nel territorio comunale è indispensabile adottare apposita regolamentazione rispondente alle esigenze ed alle necessità specifiche dell'Ente;

Vista la bozza di "regolamento comunale per la disciplina del mercato settimanale", allegata alla presente, predisposta dall'Ufficio di Polizia Locale;

Esaminati i 29 articoli di cui si compone il suddetto schema di regolamento;

Dato atto che il regolamento è stato predisposto in coerenza con le disposizioni introdotte dal D.Lgs 267/00 s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio in occasione del mercato settimanale;

Dato atto che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito, in ordine all'approvazione dei regolamenti comunali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/200, espressa dal Responsabile del Settore Vigilanza;

Considerato che al momento della votazione sono presenti tutti i Consiglieri Comunali in carica;

Con voti favorevoli 9 (i Consiglieri Maciucchi, Cianti, Del Savio, Galloni, Gazzella, Morichelli, Seguiti, Simeoni e Sforzini), astenuti 4 (i Consiglieri Dominici, Ledovi, Luciani e Marconi) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

a) Di approvare, il regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale, formato da 29 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

b) Di dare atto che con l'approvazione del presente provvedimento si intendono revocate tutte le disposizioni eventualmente contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto con le norme del testo allegato;

c) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Trevignano Romano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (RM)

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.09.2016

INDICE

Titolo I Disposizioni preliminari
Art.1 Riferimenti normativi
Art.2 Oggetto

Titolo II Commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante posteggio nel mercato settimanale
Art.3 Definizioni
Art.4 Caratteristiche del mercato
Art.5 Esercizio dell'attività
Art.6 Concessione del posteggio
Art.7 Reintestazione dell'autorizzazione
Art.8 Revoca e sospensione dell'autorizzazione
Art.9 Cambio e ampliamento di posteggio
Art.10 Assegnazioni temporanee e modalità di presentazione delle domande da parte degli "spuntisti"
Art.11 Uso e superficie del posteggio
Art.12 Autorizzazioni stagionali
Art.13 Agricoltori
Art.14 Computo delle assenze
Art.15Computo delle presenze
Art.16 Sospensione e spostamento temporaneo del giorno di svolgimento del mercato
Art.17 Ristrutturazione e trasferimento del mercato
Art.18 Sanzioni

Titolo III Norme comuni
Art.19 Disposizioni igienico – sanitarie
Art.20 Norme di comportamento
Art.21 Orari di vendita
Art.22 Tariffe
Art.23 Pubblicità dei prezzi
Art.24 Circolazione stradale
Art.25 Consultazione delle parti sociali

Titolo IV Disposizioni finali
Art.26 Abrogazione di norme
Art.27 Responsabile della gestione
Art.28 Pubblicità del regolamento
Art.29 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1
Riferimenti normativi

I riferimenti normativi del presente regolamento sono le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, delle Legge 15 marzo 1997, n°59), la Legge Regionale 18 novembre 1999, n°33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche ed integrazioni, nonché la Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n°139 (Adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche).

Art.2
Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto, esclusivamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio nel mercato settimanale.

TITOLO II
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE

Art.3
Definizioni

Ai fini del presente titolo si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per mercato, l'area di cui al comma a) del presente articolo composta da più posteggi e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio;
d) per posteggio, la parte pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità se viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
e) per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ubicato anche fuori della sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente utilizzato per l'esercizio del commercio su aa.pp. e soggetto al rilascio della Concessione;
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purchè ciò non dipenda da sua rinuncia;
g) per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi. Per l'assegnazione allo spuntista è necessario attendere l'orario di inizio del mercato. La spunta viene effettuata dalla Polizia Locale;

h) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad Occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato (lo spuntista in questo caso può occupare lo spazio lasciato libero vendendo la stessa categoria di prodotto).

Art.4

Caratteristiche del mercato settimanale

Il mercato del Comune di Trevignano Romano si svolge con periodicità settimanale, precisamente nella giornata del venerdì. La sede di svolgimento è la Piazza Mercato di Via Roma.

Art.5

Esercizio dell'attività

Il commercio nel mercato settimanale viene svolto su posteggi dati in concessione agli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività commerciale per dieci anni.
La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 114/98 viene rilasciata solo all'operatore titolare dell'autorizzazione relativa.
L'autorizzazione all'esercizio del commercio e la relativa concessione vengono rilasciate dal Comune in conformità agli artt. 40 e 41 della L.R. 33/99 e ss.mm.
Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione del suddetto bando; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni bando ed avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- in caso di parità di presenze, l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto di ritiro della nuova autorizzazione.
L'anzianità di presenza verrà azzerata nel caso in cui, pur avendola ottenuta, non si ritira o si rinuncia alla concessione.
La medesima procedura si applica anche per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato.
Nessun operatore può essere titolare di più di tre posteggi nello stesso mercato.

Art.6

Concessione del posteggio

Gli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività commerciale su posteggi devono essere in possesso della relativa concessione nella quale devono essere indicati la tipologia del mercato, la sede del posteggio, il numero identificativo di esso, la superficie assegnata ed il periodo di validità.
La concessione del posteggio ha validità decennale ed è tacitamente rinnovata solamente nel caso di regolarità del pagamento dei tributi; in caso contrario, non si procederà al rinnovo della concessione.
Il mancato pagamento dei tributi locali per un (1) anno comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto, da computarsi ai fini del conteggio delle assenze.
Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per la localizzazione sia conforme alle sue scelte.
L'operatore decade dalla concessione del posteggio:

1. per non aver assolto al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per un (1) anno;
2. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
3. l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
4. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo e del patrimonio arboreo;
5. l'inosservanza delle modalità e dei tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
6. il tenere un comportamento scorretto nei confronti degli avventori, degli altri operatori commerciali, dei funzionari ed addetti alla vigilanza del mercato, tale da compromettere il buon andamento del mercato.

Essa non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti. La concessione del posteggio viene quindi trasferita automaticamente all'operatore che dimostra, con atto notarile o titolo equipollente, di aver acquistato o preso in gestione l'azienda commerciale relativa, sempre che il predetto sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98.
La reintestazione viene effettuata dal Comune sede del posteggio medesimo.

Art.7
Reintestazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene quindi reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda o ramo d'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.5, commi 2 e 5, del D.Lgs.114/98.
La domanda di reintestazione, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, viene presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda.
La domanda di reintestazione di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica di una piccola impresa commerciale, rilasciata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata autenticata da Notaio o con atto notarile registrato, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni.
L'autorizzazione viene reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda.
Il reintestatario acquisisce le presenze giornaliere nel mercato possedute dal precedente titolare, valutabili ai fini dell'attribuzione del titolo di priorità.

Art.8
Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene revocata nel caso in cui l'operatore:

a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98;
b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (n°17 assenze), salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza. In caso di società di persone, l'assenza viene giustificata come impedimento del legale rappresentante;
d) per continua recidiva delle violazioni di cui al comma 3 dell'art.6 del presente regolamento;
e) decada dalla concessione del posteggio per i motivi previsti dall'art.6, comma 3, del presente regolamento;
f) in caso di subentro:
   -per atto tra vivi, qualora non sia comunicato l'avvenuto sub ingresso entro sessanta giorni dal trasferimento in gestione o in proprietà;

-per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso.

Qualora si verifichi una della fattispecie sopracitate, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per le eventuali contro-deduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

L'autorizzazione viene sospesa dal Comune per un periodo non superiore a venti giorni per i casi di particolare gravità o di recidiva (art.29, c.3, del D.Lgs.114/98).

Oltre i casi previsti dalla normativa, si considerano di particolare gravità:

1. per non aver assolto al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per un anno;
2. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
3. l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
4. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo e del patrimonio arboreo;
5. l'inosservanza delle modalità e dei tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
6. il tenere un comportamento scorretto nei confronti degli avventori, degli altri operatori commerciali, dei funzionari ed addetti alla vigilanza del mercato, tale da compromettere il buon andamento del mercato.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art.9

Cambio e ampliamento di posteggio

Il titolare dell'autorizzazione e del posteggio che intende trasferirsi in un altro posteggio non ancora assegnato deve farne richiesta all'Ufficio Commercio del Comune prima della pubblicazione sul B.U.R.L.

Essa viene accolta nel caso in cui la superficie non sia necessaria per un'eventuale riorganizzazione del mercato.

In caso di domande di trasferimento concorrenti la priorità verrà stabilita sulla base della maggiore anzianità di presenza nel mercato relativa al periodo stabilito dall'Amministrazione Comunale, della regolarità dei pagamenti e, a parità di condizioni, dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività con riferimento all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al Comune con dichiarazione di rinuncia – in caso di accoglimento – della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza, provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Lo scambio di posto fra due commercianti può essere esclusivamente consentito per lo stesso settore.

E'autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo …) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che sia in regola con i pagamenti. Il parere favorevole deve comunque essere espresso dal locale Comando di P.L. in ordine alla viabilità. Per il settore alimentare, l'ampliamento è consentito fino ad un massimo di mt.10 di lunghezza e mt. 6 di larghezza , mentre per i coltivatori diretti fino ad un massimo di mt.5,50 di lunghezza e mt. 5 di larghezza.

Art.10

Assegnazioni temporanee e modalità di presentazione delle domande da parte degli "spuntisti"

I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione nel mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti

presenti titolari di valida autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di qualsivoglia tipologia e che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. In caso di parità si fa riferimento all'anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili viene effettuata dagli Agenti di Polizia Locale con inizio alle ore 8,00. Gli Agenti provvedono ad istituire un registro delle presenze degli "spuntisti". L'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria formulata dagli stessi ed applicata con le modalità previste dal presente regolamento.
L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo, per un periodo superiore ai quattro mesi nel corso dell'anno solare, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.
Per ragioni di ordine igienico – sanitario le assegnazioni avverranno per settori omogenei secondo i prodotti posti in vendita dallo "spuntista".
I posteggi inutilizzati riservati agli imprenditori agricoli sono assegnati agli "spuntisti" che hanno la qualifica di imprenditore agricolo.
I soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, non concessionari di posteggi, possono chiedere al Comune di essere ammessi a frequentare il mercato e di essere inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari del posteggio.
Nella domanda, da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno, devono indicare le generalità complete, il codice fiscale, il recapito telefonico e dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali/professionali previsti dal D.Lgs.114/98 ed allegare copia del titolo autorizzatorio, copia di un documento di riconoscimento e copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per gli extracomunitari).
La Polizia Locale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero di presenze documentate, nello stesso mercato dell'ultimo anno, dal registro di presenze tenuto da loro, incaricati anche a riscuotere dagli "spuntisti" la relativa tariffa.
Sono escluse le domande inoltrate dagli operatori che hanno ceduto l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Trevignano Romano negli ultimi cinque anni.
La graduatoria viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio per 10 giorni.
Gli interessati possono presentare eventuali ricorsi entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decorsi i quali la stessa diviene definitiva.

Art.11
Uso e superficie del posteggio

L'operatore commerciale può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per il quale è stato autorizzato, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico – sanitario o derivanti dalle disposizioni speciali.
Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari agricoli, mobili, arredamento e similari. Per evitare che venga danneggiata l'area mercatale, qualsiasi mezzo di contatto al terreno , dovrà essere dotato di perni o basi di appoggio o eventuali "piedi di posizionamento" sulla superficie del terreno.
Ogni operatore deve tenere con sé l'autorizzazione e relativa concessione del posteggio ed esibirli in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
La superficie dei posteggi individuati da assegnarsi agli operatori dei mercati è stabilita dal Comune, a seconda delle disponibilità di spazio e nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 5.3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n°139 (Adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche), e comunque non può superare i mq. 50 per ogni operatore.
L'operatore non può eccedere i limiti della superficie complessiva del posteggio assegnato, né cedere ad altri tutto o parte del proprio posteggio.

Art.12

Autorizzazioni stagionali

Ai sensi dell'art. 62 bis della L.R. 33/99 e ss.mm., si possono rilasciare – in occasione di eventi promossi o patrocinati dal Comune -le autorizzazioni per l'esercizio della vendita su aree pubbliche dei prodotti tipici stagionali locali (propri del Comune di Trevignano Romano) o della Provincia di Roma esclusivamente nei seguenti periodi:

a) dal 1° maggio al 30 ottobre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi;
b) dal 1° ottobre al 31 marzo per la vendita dei prodotti tipici stagionali autunnali e/o invernali.

Art.13

Agricoltori

I posteggi individuati nell'area mercatale riservata agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata.
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
La possibilità di vendere al dettaglio i propri prodotti non è concessa a tutti gli operatori. Sono esclusi gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti connessi all'attività d'impresa (e in particolare in materia di sanità, igiene, frode nella preparazione degli alimenti), nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. L'interessato può intraprendere l'attività di vendita al pubblico dei prodotti agricoli della propria impresa solamente decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
La vendita diretta è disciplinata dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n°228.
Qualora nell'area mercatale riservata agli agricoltori esistono posteggi non assegnati si procederà alla loro assegnazione nel rispetto delle seguenti priorità:

a) agricoltori già titolari di concessione di posteggio che abbiano presentato istanza di trasferimento (o miglioria);
b) agricoltori abituali frequentatori del mercato che non siano titolari di concessione di posteggio;
c) nuovi operatori.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati, per l'intero periodo di non utilizzo, agli agricoltori che ne facciano richiesta e che vantino un maggior numero di presenze nel mercato.
L'operatore decade dalla concessione del posteggio:

- in tutti i casi espressamente previsti dal D.Lgs. 228/2001;
- in caso di perdita della qualità di agricoltore;
- qualora non utilizzi il posteggio per periodo di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare.

Art.14

Computo delle assenze

Il numero massimo di assenze, superato il quale l'operatore decade dalla concessione di posteggio, è determinato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

a) periodo di riferimento: quattro mesi (assenze consentite, su un numero complessivo nell'arco solare, pari a 17);
b) per i soggetti titolari di nuova autorizzazione, che hanno dato inizio all'attività entro i termini di legge (sei mesi decorrenti dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione), il computo del periodo massimo di assenza decorre dalla data d'inizio dell'attività;
c) per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si fa riferimento alla data di acquisizione, in proprietà o in gestione, dell'azienda;
d) le assenze per malattia o gravidanza, purchè adeguatamente documentate entro l'anno solare di riferimento, non vengono computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio;
e) nel computo delle assenze non si tiene conto dei mercati che, per cause contingenti o di forza maggiore, non hanno effettivamente avuto luogo.

Art.15

Computo delle presenze

Ai sensi dell'art.27, lett. f), del D. Lgs. 114/98, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
Le presenze degli operatori nel mercato sono accertate dagli Agenti di polizia Locale con appositi registri, sui quali sono riportati le generalità dei concessionari, l'ubicazione dei posteggi, le dimensioni ed il numero distintivo di essi. Allo stesso modo sono verificate le presenze degli spuntisti.

Art.16

Sospensione e spostamento temporaneo del giorno di svolgimento del mercato

Il mercato può essere sospeso con preventiva informazione.
La sospensione immediata può essere disposta dal Sindaco solo in caso di calamità naturali, di comprovata esigenza di ordine pubblico, di igiene e sanità.
Il Sindaco può disporre, con motivato provvedimento, lo spostamento temporaneo della giornata di svolgimento del mercato, adottando le procedure ritenute più idonee al fine di darne massima diffusione possibile.

Art.17

Ristrutturazione e trasferimento del mercato

Qualora si proceda:
- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area del mercato esistente;
- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede;

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
I. anzianità storica di presenza nel mercato;
II. anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
III. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad una ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Art.18

Sanzioni

Le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche mediante posteggio sono sanzionate dall'art.29 del D. Lgs. 114/98.

Per le violazione delle altre norme stabilite dal presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dalla L. 16.01.2003 n°3.
Le norme violate possono essere:

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Art. 28, commi 2 e 3, e art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: 1. senza autorizzazione	• Sanzione pecunaria:da € 2582,00 a € 15493,00 P.M.R. € 5164,00 • Sanzioni accessorie: confisca delle attrezzature e della merce
Art. 28, comma 3, e art. 29, commi 1 e 3 del D.Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: 1. fuori territorio (deve intendersi anche quello esercitato in un posteggio diverso da quello indicato nell'autorizzazione) 2. fuori territorio regionale (l'autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante ma solo nell'ambito del territorio regionale, cui appartiene il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione)	• Sanzione pecunaria: da € 2582,00 a € 15493,00 P.M.R. € 5164,00 • Sanzioni accessorie: confisca delle attrezzature e della merce, eventuale sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva
Art. 30, comma 5, del D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche effettuando: 1. vendita oggetti preziosi; 2. vendita strumenti da punta e da taglio	Leggi speciali
art. 6, comma 3, del presente regolamento, sanzionato dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dalla L. 16.01.2003 n°3.	Si considerano di particolare gravità: 1. le violazioni relative al mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per un anno; 2. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; 3. l'abusiva estensione della superficie autorizzata; 4. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo e del patrimonio arboreo; 5. l'inosservanza dell'orario di vendita e dei tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature; 6. il tenere un comportamento	In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Dirigente o il Responsabile del Servizio AA.PP. può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a quattro giorni di calendario. In tal caso la sospensione dell'attività di vendita è da computarsi ai fini del conteggio delle assenze.

	scorretto nei confronti degli avventori, degli altri operatori commerciali, dei funzionari ed addetti alla vigilanza del mercato, tale da compromettere il buon andamento del mercato. La recidiva si verifica qualora siano state commesse due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse contenute nel presente regolamento, per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.	
art. 20 del presente regolamento, sanzionato all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dalla L. 16.01.2003 n°3.	I concessionari di posteggio devono attenersi alle seguenti norme di comportamento: a. hanno l'obbligo del pagamento dei tributi; b. hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività; c. devono tenere un comportamento corretto nei confronti degli avventori, degli altri operatori, dei funzionari ed addetti alla vigilanza del mercato; d. non possono in alcun caso rifiutare la vendita della merce esposta; e. hanno l'obbligo di pubblicizzare i prezzi della merce esposta; f. non devono usare megafoni, altoparlanti o altro mezzo di ampliamento sonoro. Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili non possono utilizzare apparecchi di amplificazione e diffusione sonora qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni di vendita. In ogni caso l'utilizzo di tali apparecchi, con emissioni acustiche contenute, dovrà essere limitato al tempo strettamente	• Sanzione pecunaria:da € 75,00 a € 500,00 P.M.R. € 150,00 • Sanzioni accessorie: eventuale sospensione dell'attività di vendita. (Vedasi caso precedente)

	necessario per la contrattazione in corso; g. devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature. Sono, altresì, tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti accumulati devono essere depositati in contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura; h. non devono eccedere i limiti della superficie complessiva del posteggio assegnato, né cedere ad altri tutto o parte del proprio posteggio; i. devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari comunali competenti; j. non devono vendere le merci con il sistema della riffa; k. devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico – sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché le eventuali limitazioni merceologiche; l. devono essere presenti al banco di vendita. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori; m. devono mostrare agli organi di controllo l'autorizzazione in originale; n. devono sgombrare l'area di mercato entro l'orario stabilito; o. non devono piantare chiodi, legare funi, corde o altro agli	

	alberi, ai pali della luce, ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini e alla pavimentazione stradale; p. l'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza non inferiore a 2 mt., deve essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non deve costituire pericolo e precludere la visuale degli altri banchi; q. nei posteggi ove è consentita la sosta degli autoveicoli gli stessi devono rientrare entro i limiti del posteggio assegnato; r. il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio; s. per le terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamento e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra; t. devono osservare l'orario di vendita e i tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature; u. devono osservare il presente regolamento.	

Per le violazioni in materia, l'organo burocratico competente per la procedura sanzionatoria è il Dirigente o Responsabile del Servizio Attività Produttive. Il Sindaco o altro organo da lui delegato è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della L. 24 novembre 1981 n.689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme di legge (per es., quando la merce offerta alla vendita è oggetto di reato: marchio mendace, musicassette prive del timbro SIAE, ecc…).

TITOLO III
NORME COMUNI

Art. 19
Disposizioni igienico – sanitarie

Ai sensi dell'art. 28, comma 8, del D. Lgs. 114/98, il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche deve essere esercitato nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico – sanitarie.
Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con l'Ordinanza del 3 aprile 2002.
Gli addetti al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari devono aver svolto corsi di formazione, essere in possesso della SCIA sanitaria del veicolo adibito al trasporto di sostanze alimentari.
Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, oltre che dall'art.18 del presente regolamento.

Art.20
Norme di comportamento

I concessionari di posteggio devono attenersi alle seguenti norme di comportamento:

1. hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività;
2. devono tenere un comportamento corretto nei confronti degli avventori, degli altri operatori, dei funzionari ed addetti alla vigilanza del mercato;
3. non possono in alcun caso rifiutare la vendita della merce esposta;
4. hanno l'obbligo di pubblicizzare i prezzi della merce esposta;
5. non devono usare megafoni, altoparlanti o altro mezzo di ampliamento sonoro. Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili non possono utilizzare apparecchi di amplificazione e diffusione sonora qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni di vendita. In ogni caso l'utilizzo di tali apparecchi, con emissioni acustiche contenute, dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso;
6. devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature. Sono, altresì, tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti accumulati devono essere depositati in contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura;
7. non devono eccedere i limiti della superficie complessiva del posteggio assegnato, né cedere ad altri tutto o parte del proprio posteggio;
8. devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari comunali competenti;
9. non devono vendere le merci con il sistema della riffa;
10. devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico – sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché le eventuali limitazioni merceologiche;
11. devono essere presenti al banco di vendita. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori;
12. devono mostrare agli organi di controllo l'autorizzazione in originale;
13. devono sgombrare l'area di mercato entro l'orario stabilito e non montare prima dell'orario previsto dal successivo art.21;
14. non devono piantare chiodi, legare funi, corde o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini e alla pavimentazione stradale;
15. l'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza non inferiore a 2 mt., deve essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non deve costituire pericolo e precludere la visuale degli altri banchi;

16. nei posteggi ove è consentita la sosta degli autoveicoli gli stessi devono rientrare entro i limiti del posteggio assegnato;
17. il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio;
18. per le terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamento e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra;
19. devono osservare l'orario di vendita e i tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
20. devono osservare il presente regolamento.

I concessionari di posteggio sono responsabili dei danni da essi o dai collaboratori procurati al Comune o a terzi.

Art.21

Orari di vendita

L'orario di apertura del mercato viene fissato secondo il seguente calendario:
Apertura mercato: ore 07,00
Chiusura mercato: ore 14,00
Inizio operazioni di vendita: ore 08,00
Termine operazioni di vendita: ore 13,30
I titolari di posteggio che arrivano in ritardo hanno una tolleranza di mezz'ora, dall'apertura del mercato, per inserirsi nei posteggi.
L'area concessa dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti entro 60 minuti rispetto all'orario di cessazione delle vendite. Entro le ore 14,00 tutti i concessionari devono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa.
Per motivi logistici e di viabilità, l'operatore non può liberare il posteggio prima dell'orario fissato per il termine delle operazioni di vendita, se non in caso di chiusura anticipata del mercato motivamente disposto dall'autorità competente o per cause personali di forza maggiore, debitamente comprovate e comunicate agli agenti di P.L.

Art.22

Tariffe

I concessionari di posteggio, titolari e non, devono pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.
La tariffa omnicomprensiva di tutti gli oneri da pagarsi al Comune (Cosap, Tari),è fissata in euro 8,00 (ottovirgolazarozero), al mq di occupazione annuale.
Detto importo, potrà essere pagato dagli operatori in unica soluzione, con scadenza al 30 Aprile di ogni anno. Sarà consentita anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate quadrimestrali di pari importo , aventi ognuna scadenza il 30 Aprile, il 31 Agosto ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Per quanto riguarda i cosiddetti "spuntisti", l'importo dagli stessi dovuto sarà pari ad euro 10,00 (diecivirgolazarozero) per ogni presenza all'interno del mercato.
Le suddette tariffe potranno annualmente essere rideterminate dalla Giunta comunale.
Coloro che evadono detto pagamento sono passibili di sanzioni a norma delle vigenti disposizioni, senza pregiudizio per l'eventuale allontanamento dal mercato.

Art.23

Pubblicità di prezzi

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. Per i prodotti ortofrutticoli, oltre il

prezzo, devono indicare il livello qualitativo e la provenienza. Quando i prezzi sono esposti insieme a prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
I prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.
Si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art.24
Circolazione stradale

Il Dirigente o Responsabile della Polizia Locale, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globale rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati presso i parcheggi pubblici presenti nelle immediate vicinanze.
Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica e/o transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.
Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'ambito della stessa area.

Art.25
Consultazione delle parti sociali

Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni di categoria (associazione dei consumatori, degli utenti, delle imprese commerciali, ecc…) sulle questioni di seguito indicate:

- alla programmazione dell'attività;
- alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.26
Abrogazione di norme

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento è possibile avvalersi delle disposizioni del D. Lgs. 114/98, della L.R. 33/99 e ss.mm. ed integrazioni ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.
E' abrogata ogni altra disposizione contenuta in precedenti regolamenti e/o ordinanze in materia, sia speciali che generali, in contrasto con la presente normativa.

Art.27
Responsabile della gestione ed i suoi adempimenti

La disciplina, l'organizzazione, la direzione e la sorveglianza del mercato settimanale è affidata alla Polizia Locale. Il Servizio AA.PP. fornirà a loro un elenco contenente l'indicazione del

concessionario di posteggio, il numero distintivo, l'ubicazione e le dimensioni di esso. Il Servizio AA.PP. curerà altresì tutti i rapporti di natura amministrativa degli operatori.
L'Operatore di P.L. "addetto alla sorveglianza del mercato", indicato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, procede entro le ore 8,00 a verificare i posteggi temporaneamente liberi ed a provvedere di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria, secondo i criteri stabiliti nel citato art.10 ed a riscuotere da loro il pagamento dei tributi.
Conclusa la giornata di mercato, l'Operatore di P.L. "addetto alla sorveglianza del mercato" procederà altresì alla redazione del "verbale giornaliero di mercato", avendo cura di evidenziare in particolare:

-le assenze dei titolari di posteggio;
-le presenze dei partecipanti alla "spunta", ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
-ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e di controllo del mercato nella giornata in questione.

Art.28
Pubblicità del regolamento

Ai sensi dell'art.22 della L. 7 agosto 1990 n°241, è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso al presente regolamento, secondo le modalità stabilite dalla succitata legge.
Copia del presente regolamento sarà reso disponibile, gratuitamente, al pubblico anche in via telematica sul sito www.comunetrevignanoromano.it.

Art.29
Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui si renderà operativo lo spostamento nella Nuova Piazza Mercato.

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE VIGILANZA
Ufficio Polizia Locale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41

Del 20.09.2016

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale che disciplina il Commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale.

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Ten. Lionello Marconi

Trevignano Romano, lì 12.09.2016

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Claudia Maciucchi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Walter Gaudio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 388 **Addì** 21.10.2016

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE
(Dott. Vincenzo Zisa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ **a)** è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____;
  ;
- ☐ **b)** è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____;
- ☐ **c)** è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _____;

Il Segretario Generale
Dott. Walter Gaudio